



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

*RELAZIONE PER L'ANNO 2002*

ROMA, 31 MARZO 2003

### ***L'attività di enforcement via internet***

A partire dal 2000 la Commissione ha dato avvio ad un'azione di *enforcement* della regolamentazione sui mercati mobiliari vigilando in maniera sistematica sulle informazioni contenute nei siti internet. L'attività compiuta nel triennio 2000-2002 ha riguardato complessivamente 191 siti *web*, e ha portato a 81 azioni di *enforcement* fra provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati o proposti direttamente dalla Commissione e segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e ad altre Autorità di vigilanza (Tav. VII.5).

**ATTIVITÀ DI ENFORCEMENT VIA INTERNET**

|  | 2000 | 2001 | 2002 |
|--|------|------|------|
| N. SITI ISPEZIONATI                                    | 107  | 35   | 49   |
| DI CUI PER:  |      |      |      |
| WEB SPIDERING  | 105  | 32   | 21   |
| RASSEGNA STAMPA  | 1    | 0    | 2    |
| SEGNALAZIONI UFFICI OPERATIVI CONSOB                   | 1    | 3    | 26   |
| AZIONI DI ENFORCEMENT E SEGNALAZIONI AD ALTRE AUTORITÀ |      |      |      |
| PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI CONSOB          | 9    | 4    | 4    |
| SEGNALAZIONI AUTORITÀ GIUDIZIARIA                      | 5    | 6    | 20   |
| SEGNALAZIONI GUARDIA DI FINANZA                        | 1    | 2    | 2    |
| SEGNALAZIONI BANCA D'ITALIA                            | 2    | 3    | 0    |
| SEGNALAZIONE UIC                                       | 1    | 3    | 10   |
| SEGNALAZIONE AUTORITÀ ESTERE                           | 4    | 4    | 2    |
| <i>TOTALE</i>  | 22   | 22   | 38   |

*In particolare, i provvedimenti di enforcement adottati direttamente dalla Consob sono consistiti in sospensioni e divieti di sollecitazione all'investimento di strumenti finanziari e di sistemi di scambi organizzati. Le attività illecite sottese a tali provvedimenti sono state condotte attraverso il meccanismo della cosiddetta "catena di Sant'Antonio" e pertanto hanno coinvolto un numero rilevante di risparmiatori.*

*Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, oltre che l'ipotesi di promozione e prestazione abusiva di servizi di investimento (tra i quali hanno assunto una più elevata frequenza la gestione e il collocamento abusivo di strumenti finanziari), ricomprendono ipotesi di truffa, di abusivismi sanzionati ai sensi del Testo Unico Bancario, nonché della disciplina sull'anti-riciclaggio. Queste ultime fattispecie sono state segnalate anche per competenza alla Banca d'Italia, all'Ufficio Italiano dei Cambi e alla Guardia di Finanza. Le segnalazioni alle Autorità di vigilanza estere, avvenute nell'ambito dei rispettivi protocolli di intesa, riguardano le attività illecite accertate su internet dalla Consob, in quanto svolte nei confronti di investitori italiani che potenzialmente o effettivamente hanno coinvolto anche investitori non residenti in Italia.*

L'esperienza di vigilanza sul web maturata nel triennio 2000-2002 ha evidenziato la trasversalità di questa attività rispetto agli specifici compiti istituzionali espletati dalle diverse divisioni operative. Inoltre, questa attività in termini di verifiche e di mezzi investigativi richiede lo sviluppo di soluzioni adeguate alle specificità di internet quale strumento per lo svolgimento di

attività illecite. In particolare, l'attività di *enforcement* su *internet* richiede in primo luogo l'identificazione dei siti sospetti da sottoporre ad accertamento. Ciò avviene sulla base di 3 diverse fonti: l'attività periodica di *web spidering*, le segnalazioni pervenute dalla Divisione Relazioni Esterne, dall'Ufficio Relazioni Internazionali e dagli altri Uffici della Consob, nonché la lettura dei principali quotidiani e periodici finanziari.

*L'attività di web spidering consiste nella ricerca sul web di parole ed espressioni filtrate attraverso un algoritmo "intelligente" (di tipo neural network) che opera in maniera iterativa. Questo set di espressioni viene continuamente aggiornato per tener conto dell'evoluzione delle attività presentate su internet che potrebbero nascondere una qualche forma di abusivismo; infatti, è stato osservato che nel tempo i comportamenti devianti tendono a seguire degli schemi quasi predefiniti al fine di raggiungere in maniera più efficace il pubblico degli investitori. Ad esempio nell'anno 2000 uno degli schemi più comuni consisteva nella costituzione di fantomatici scambi organizzati ove si quotavano società che promettevano una rapida crescita e alti ritorni finanziari; nel 2001, invece, ha prevalso la prestazione abusiva di servizi di investimento on-line; nel 2002, infine, molti siti hanno utilizzato uno schema che prevedeva una apparente attività di consulenza che in realtà celava la prestazione abusiva del servizio di gestione e/o di collocamento di strumenti finanziari nonché la sollecitazione all'investimento.*

È da segnalare, infine, che la Consob partecipa dal secondo semestre del 2002 a un progetto finanziato dall'Unione Europea denominato "FFPOIROT" (*Financial Fraud Prevention - Oriented Information Resources using Ontology Technology*) il cui fine ultimo è di migliorare l'attuale procedura di *web spidering* attraverso l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale basati sulla nozione di "ontologia" (passaggio dalle parole ai concetti) per l'interpretazione dei contenuti dei siti *web*.



---

**CONSOB**

---

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

*RELAZIONE PER L'ANNO 2003*

ROMA, 31 MARZO 2004

L'esperienza di vigilanza sul web di questi quattro anni ha evidenziato l'impossibilità di individuare a priori le tipologie di irregolarità che caratterizzano l'attività tramite siti internet. L'attività di vigilanza, condotta attraverso specifici innovativi strumenti investigativi, si giova di un affinamento statistico della procedura di *web spidering*.

La Consob ha presentato la propria procedura di vigilanza e i risultati di alcune attività investigative che hanno riguardato siti con diffusione informativa su scala internazionale al Cesr (*Committee of European Securities Regulators*), dando un notevole contributo all'interazione di vigilanza tra Autorità della Comunità Europea.

I provvedimenti di *enforcement* deliberati dalla Commissione nel corso del 2003 sono stati 12 (Tav. aVII.2), rappresentati principalmente da sospensioni e divieti di sollecitazione all'investimento di strumenti finanziari, nonché nell'invio di lettere di "richiamo" ai soggetti interessati.

*Lo schema generalmente sotteso alle sollecitazioni abusive colpite da tali provvedimenti è risultato riconducibile al meccanismo della cosiddetta "catena di Sant'Antonio". In altri termini, il proprietario del sito promuove un'attività, cui è sotteso l'investimento in strumenti finanziari, che prevede una possibilità di guadagno per ciascun soggetto investitore collegata al numero di ulteriori investitori che questi sarà in grado di coinvolgere. Tale meccanismo di remunerazione di tipo piramidale funziona evidentemente finché la progressione numerica con cui sopraggiungono i nuovi investitori garantisce i flussi di cassa necessari alla remunerazione dei primi investitori e soprattutto del soggetto che ha avviato l'attività (il proprietario del sito). Infatti, nel momento in cui i flussi di cassa rivenienti dai nuovi investitori risultino insufficienti il meccanismo implode su se stesso generando la perdita dell'intero capitale investito per gli ultimi soggetti che hanno partecipato al sistema. Questo schema, che comporta il rischio di coinvolgere*

### ***L'attività di enforcement via internet***

La vigilanza via internet è giunta al quarto anno di attività e ha complessivamente riguardato, in tale arco temporale, l'analisi di più di 250 siti web; in oltre 100 casi sono state adottate azioni di *enforcement*. La circostanza che, nel periodo considerato, siano state riscontrate così frequenti anomalie, in rapporto al numero di siti esaminati, pone in rilievo una illegalità diffusa nei siti finanziari tale da richiedere la massima attenzione nell'azione di vigilanza.

*un numero rilevante di risparmiatori, ha talvolta configurato ipotesi di violazioni riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, ovvero di violazioni della disciplina sull'anti-riciclaggio, per le quali si è proceduto a inoltrare segnalazioni all'Autorità Giudiziaria ovvero all'Ufficio Italiano dei Cambi.*

*Un altro schema ampiamente diffuso in rete consiste nella presentazione di un'apparente attività di consulenza che in realtà sottende l'effettiva prestazione abusiva del servizio di gestione e/o di collocamento di strumenti finanziari. Anche tali casi sono stati trasmessi per il seguito di competenza all'Autorità Giudiziaria.*

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, oltre alle fattispecie sopra evidenziate, hanno riguardato ipotesi di abusivismi sanzionati ai sensi del Testo Unico Bancario segnalati per competenza anche alla Banca d'Italia. Inoltre, si è fornito supporto all'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un processo penale riveniente da una segnalazione effettuata negli anni precedenti dalla Consob sempre nell'ambito dell'attività di vigilanza sul web. Vi sono state alcune collaborazioni con la Guardia di Finanza. Sono state, infine, riscontrate

anche ipotesi di irregolarità nella prestazione dei servizi assicurativi, segnalate all'Isvap per il seguito di competenza.

Le segnalazioni alle Autorità di vigilanza estera, avvenute nell'ambito dei rispettivi protocolli di intesa, riguardano le attività illecite accertate su internet svolte nei confronti di investitori italiani che potenzialmente o effettivamente hanno coinvolto anche investitori non residenti in Italia.

Infine, è stato avviato l'esame tecnico-giuridico del d.lgs. 70/2003, emanato in recepimento della direttiva comunitaria 2000/31/CE sul Commercio Elettronico, che tra l'altro attribuisce alla Consob il potere di esigere dal soggetto che offre lo spazio ai siti web (cosiddetto *service providing*) la disabilitazione dell'accesso al fine di impedire il protrarsi delle violazioni (oscuramento del sito). Alcune delle disposizioni contenute in tale decreto sono state già applicate nel corso dei primi mesi del 2004.



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

*RELAZIONE PER L'ANNO 2004*

ROMA, 31 MARZO 2005

### ***L'attività di enforcement via internet***

L'attività di vigilanza su internet della Consob è giunta al quinto anno di attività e ha condotto, in tale arco temporale, all'analisi di circa 600 siti *web*, di cui circa 350 sono stati oggetto di azioni di *enforcement*.

Nel 2004 la Commissione ha adottato 97 provvedimenti sanzionatori e cautelari connessi ad attività di vigilanza su siti internet e ha effettuato 16 segnalazioni di condotte illecite ad altre Autorità (Tav. aVII.2).

La diffusione di irregolarità sulla rete internet tali da necessitare di un'azione di *enforcement*, oltre a evidenziare l'efficacia degli strumenti di vigilanza sviluppati dalla Consob, pone in rilievo una illegalità diffusa che caratterizza le attività finanziarie su internet. L'esperienza di vigilanza sul *web* consolidata in questi cinque anni ha peraltro evidenziato talune peculiarità di questa attività.

In particolare, è emerso che essa non ha alcun collegamento né dal punto di vista delle verifiche, né delle finalità, né degli strumenti investigativi da adottare, con l'attività prestata su internet da soggetti autorizzati (intermediari, mercati ed emittenti).

Infine, è stato constatato che non è possibile conoscere/individuare a priori le

tipologie di irregolarità che caratterizzano un sito internet, determinando una trasversalità di questa attività di vigilanza rispetto alle articolazioni della struttura organizzativa della Consob e la difficoltà di concentrare le indagini su fattispecie di stretta competenza istituzionale della Consob, determinando così numerose interazioni con altre Autorità.

Nel corso degli ultimi anni l'attività di vigilanza ed *enforcement* via internet ha assunto sempre maggiore rilievo, anche in virtù del fatto che dal 2002 la Consob ha avviato la partecipazione a un progetto finanziato dall'Unione Europea denominato "FFPOIROT" (*Financial Fraud Prevention Oriented Information Resources using Ontology Technology*), al fine di migliorare la procedura di *web spidering* attraverso l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale basati sulla nozione di "ontologia" quale metodo per l'interpretazione dei contenuti dei siti *web*.

L'esperienza di vigilanza maturata ha evidenziato che l'efficacia dell'azione di vigilanza della Consob dovesse essere corroborata dalla possibilità di inibire l'accesso dei risparmiatori ai siti *web* utilizzati per lo svolgimento di attività illecite.

Questa esigenza ha trovato riscontro nel luglio del 2003 con l'emanazione del D.Lgs. 70/2003, in recepimento della direttiva comunitaria 2000/31/CE sul commercio elettronico. Tale provvedimento ha attribuito specifici poteri alla Consob nell'ambito della vigilanza sulla rete internet tra cui quello di esigere la disabilitazione dell'accesso agli indirizzi *web* (cosiddetto "oscuramento del

sito”) dal soggetto che offre il servizio di veicolazione delle informazioni sulla rete – nella forma della memorizzazione temporanea, ovvero definitiva, ovvero del semplice trasporto dati – al fine di impedire il protrarsi delle violazioni, nonché di richiedere loro informazioni secondo diverse modalità.

L’esercizio dei nuovi poteri previsti dal decreto ha determinato l’aggiornamento della procedura di vigilanza sul *web* e un allargamento delle mansioni della *task force internet* che concretamente li gestisce.

L’esperienza di vigilanza maturata con riferimento a tali nuovi poteri ha evidenziato la tendenza da parte dei proprietari dei siti *web* oscurati ad avviare procedure di trasferimento dei siti stessi presso fornitori di servizi di connettività extra-comunitari, così da sfuggire all’azione di vigilanza amministrativa della Consob.

*Questa tendenza ha portato alla necessità di approfondire le clausole privatistiche che regolano i contratti di prestazione di servizi internazionali fondamentalmente riconducibili agli schemi previsti dalla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Tali approfondimenti evidenziavano che i contratti che regolano l’erogazione dei vari servizi che possono essere offerti sulla rete prevedono l’esplicita sottoscrizione di clausole vessatorie. Queste consentono, tra l’altro, ai soggetti che erogano il servizio di interrompere lo stesso, in maniera unilaterale e insindacabile, qualora vengano a conoscenza di elementi univoci inerenti alla circostanza che tale erogazione consenta il compimento di condotte illecite tramite la rete internet.*

*Tali clausole hanno fornito de facto alla Consob la possibilità di interagire anche con i*

*fornitori di servizi di informazione web extra-comunitari. I primi oscuramenti di siti web mantenuti da service provider esteri sono stati infatti realizzati nel secondo semestre del 2004.*

Con riferimento alla vigilanza sull’informazione finanziaria diffusa via Internet, è stata rilevata nel corso del 2004 una rapida crescita di diari virtuali (“*blog*”) dai contenuti specificamente finanziari, attraverso i quali gli investitori riferiscono e rilanciano notizie e indiscrezioni di borsa, o indicano le proprie strategie di investimento, menzionando talvolta anche il portafoglio di titoli detenuti dall’autore. Tali siti sono entrati nel database, composto da siti internet, *forum* e *newsgroup*, canali di informazione *on-line*, oggetto di periodico monitoraggio istituzionale, in considerazione delle criticità connesse alla facilità e rapidità con le quali tali informazioni possono essere inserite in rete.

*In considerazione dei rischi connessi alla diffusione di strategie di investimento non sufficientemente fondate, accurate o aggiornate e, comunque, potenzialmente idonee a determinare esse stesse variazioni dei corsi azionari in linea con le aspettative dell’autore delle stesse strategie, soprattutto se aventi ad oggetto titoli poco liquidi sul mercato, è stata prestata particolare attenzione all’esame dei consigli operativi contenuti in tali blog.*

*In ragione del loro peculiare interesse istruttorio, gli elementi informativi raccolti nel corso dell’anno 2004 attraverso la vigilanza sull’informazione finanziaria on-line hanno costituito parte integrante della documentazione trasmessa all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 186 del Tuf.*



# CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

***RELAZIONE  
PER L'ANNO 2005***

ROMA, 31 MARZO 2006

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

*Presidente*

**Lamberto CARDIA**

*Componenti*

**Enrico CERVONE**

**Carla RABITTI BEDOGNI**

**Paolo DI BENEDETTO**

*Direttore Generale*

**Massimo TEZZON**

*strumenti finanziari e di servizi di investimento ovvero quale mezzo per accedere a mercati di strumenti finanziari, da un lato, e la specificità degli accertamenti di vigilanza web quanto al tecnicismo e alla strumentazione occorrenti, dall'altro, hanno reso necessario un costante affinamento della procedura di vigilanza, oltre a una intensa collaborazione in materia con altre Autorità di vigilanza, italiane ed estere. La procedura di vigilanza prevede, tra l'altro, un modello di web spidering che si basa su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di scansionare lo spazio web sulla base di appositi criteri semantici di addestramento e, quindi, di ricercare sulla rete l'informativa inerente al caso oggetto di verifica.*

Nel corso del 2005 la vigilanza ha riguardato l'esame di 432 siti *internet* e ha dato luogo a 498 azioni di *enforcement*, oltre a 264 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e 523 segnalazioni ad altre Autorità (Tav. 57).

Le azioni di *enforcement* sono consistite in provvedimenti cautelari/interdittivi che hanno riguardato casi di sollecitazione all'investimento e irregolarità nel funzionamento di scambi organizzati, cui sono conseguiti interventi di oscuramento degli spazi *web* coinvolti (interventi realizzati, per gli spazi *web* mantenuti sulla rete *internet* da *service provider* comunitari, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 e, per quelli mantenuti da *service provider* extra-comunitari, per il tramite delle clausole privatistiche che regolano i contratti di prestazione di servizi *web* previste dagli schemi ICANN).

### **3. L'attività di enforcement su internet**

Il 2005 è stato caratterizzato da un'intensa attività di vigilanza su *internet* e da un ulteriore affinamento dei metodi quantitativi per l'individuazione di anomalie.

*Il crescente utilizzo della rete internet quale mezzo di promozione di offerte di*

## Attività di vigilanza internet

|      | N. spazi web esaminati per: |                 |                                      |        | Azioni di enforcement                             | Segnalazioni ad altre Autorità |                    |                |     |       |                 |        |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------|----------------|-----|-------|-----------------|--------|
|      | Web Spidering               | Rassegna Stampa | Segnalazioni Uffici operativi Consob | Totale | Provvedimenti cautelari/interdittivi <sup>1</sup> | Autorità Giudiziaria           | Guardia di Finanza | Banca d'Italia | Uic | Isvap | Autorità estere | Totale |
| 2000 | 105                         | 1               | 1                                    | 107    | 9   | 5                              | 1                  | 2              | 1   | --    | 4               | 13     |
| 2001 | 32                          | --              | 3                                    | 35     | 4   | 6                              | 2                  | 3              | 3   | --    | 4               | 18     |
| 2002 | 21                          | 2               | 26                                   | 49     | 4   | 20                             | 2                  | 0              | 10  | --    | 2               | 34     |
| 2003 | 27                          | 1               | 42                                   | 70     | 12  | 6                              | 3                  | 1              | 2   | 2     | 2               | 16     |
| 2004 | 297                         | 2               | 18                                   | 317    | 97  | 42                             | 30                 | 35             | 30  | 1     | 11              | 149    |
| 2005 | 406                         | 3               | 23                                   | 432    | 498   | 264                            | 164                | 169            | 163 | 1     | 26              | 787    |

<sup>1</sup> Per gli anni 2004 e 2005 il dato ricomprende i provvedimenti di oscuramento degli spazi web adottati ai sensi del d.lgs. 70/2003.

Per ciò che riguarda le sollecitazioni abusive, lo schema ricorrente continua a essere, come negli anni precedenti, quello tipico della cosiddetta "catena di Sant'Antonio". Nel 2005 è, peraltro, emersa quale nuova fenomenologia di sollecitazione via internet quella connessa alla costituzione di banche di credito cooperativo mediante comitati promotori.

Gli interventi di oscuramento di spazi web coinvolti in casi di sollecitazione abusiva e di irregolarità nel funzionamento di scambi organizzati hanno riguardato, come già negli anni precedenti, siti web e, per la prima volta nel 2005, messaggistiche inoltrate da caselle di posta elettronica ovvero presenti sui forum di discussione.

Con riferimento agli interventi di oscuramento dei siti web è stata di particolare utilità la collaborazione con il soggetto responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio ".it" (Il Registro del ccTLD ".it") e con i principali service provider.

Per gli interventi di oscuramento riguardanti le messaggistiche, oltre ad acquisire i contenuti delle stesse per il tramite

della sopracitata collaborazione al fine di ricostruire compiutamente il caso oggetto di verifica, sono state attivate complesse procedure di reverse lookup che hanno consentito di risalire ai titolari delle caselle di posta elettronica e delle utenze registrate sui forum di discussione, tramite le quali le messaggistiche stesse erano state inviate sulla rete internet. Le procedure di reverse lookup hanno, peraltro, consentito di corrispondere a richieste di cooperazione da parte di Autorità di vigilanza estere, nell'ambito dei protocolli di intesa stipulati con la Consob.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria hanno avuto ad oggetto prevalentemente ipotesi di abusiva prestazione dei servizi di investimento.

In particolare, per l'abusiva prestazione di servizi di investimento, lo schema maggiormente diffuso in rete consiste, come avvenuto negli anni passati, nella presentazione di un'apparente attività di consulenza che, in realtà, sottende la prestazione abusiva del servizio di gestione e/o di collocamento di strumenti finanziari.

Nello svolgimento della vigilanza *internet* sono state, peraltro, riscontrate ipotesi di condotta illecita non rientranti nelle competenze Consob, che sono state segnalate alle competenti Autorità.

In ambito internazionale, oltre alla presentazione ad altre Autorità di vigilanza della menzionata procedura di vigilanza *web*, si segnala l'intervenuto

completamento del progetto triennale di ricerca europeo avente ad oggetto i metodi di *detection* su *internet* denominato FFPOIROT (*Financial Fraud Prevention Oriented Information Resources using Ontology Technology*), progetto che ha consentito di affinare ulteriormente il modello di *web spidering* utilizzato dalla Consob.



**CONSOB**

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

***RELAZIONE  
PER L'ANNO 2006***

ROMA, 31 MARZO 2007

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

*Presidente*

**Lamberto CARDIA**

*Componenti*

**Carla RABITTI BEDOGNI**

**Paolo DI BENEDETTO**

**Vittorio CONTI**

**Michele PEZZINGA**

*Direttore Generale*

**Massimo TEZZON**

### 3. L'attività di enforcement su internet

Il 2006 è stato caratterizzato da un'intensa attività di vigilanza su internet e da un ulteriore affinamento dei metodi quantitativi per l'individuazione di anomalie. Nel corso del 2006 la vigilanza ha riguardato l'esame di 83 siti internet (432 nel 2005) e ha dato luogo a 27 azioni di *enforcement* (498 nel 2005), oltre a 7 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria (264 nell'anno precedente). Complessivamente, nel periodo 2000-2006, l'attività di vigilanza ha riguardato circa 1.100 spazi web e ha portato a oltre 650 azioni di *enforcement* (Tav. 42).

*L'evoluzione della rete internet, del suo funzionamento e del suo utilizzo da parte degli utenti ha richiesto, in termini di verifiche e di mezzi investigativi, continui affinamenti dei metodi quantitativi e dei software per l'individuazione delle irregolarità.*

Tav. 42

Attività di vigilanza internet

|      | N. spazi web esaminati per: |                 |                                      |        | Azioni di enforcement                             |                      | Segnalazioni ad altre Autorità |                |     |       |                 |        |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|---|----------------------|--------------------------------|----------------|-----|-------|-----------------|--------|
|      | Web Spidering               | Rassegna Stampa | Segnalazioni Uffici operativi Consob | Totale | Provvedimenti cautelari/interdittivi <sup>1</sup> | Autorità Giudiziaria | Guardia di Finanza             | Banca d'Italia | Uic | Isvap | Autorità estere | Totale |
| 2000 | 105                         | 1               | 1                                    | 107    | 9   | 5                    | 1                              | 2              | 1   | --    | 4               | 13     |
| 2001 | 32                          | --              | 3                                    | 35     | 4   | 6                    | 2                              | 3              | 3   | --    | 4               | 18     |
| 2002 | 21                          | 2               | 26                                   | 49     | 4   | 20                   | 2                              | 0              | 10  | --    | 2               | 34     |
| 2003 | 27                          | 1               | 42                                   | 70     | 12  | 6                    | 3                              | 1              | 2   | 2     | 2               | 16     |
| 2004 | 297                         | 2               | 18                                   | 317    | 97  | 42                   | 30                             | 35             | 30  | 1     | 11              | 149    |
| 2005 | 406                         | 3               | 23                                   | 432    | 498   | 264                  | 164                            | 169            | 163 | 1     | 26              | 787    |
| 2006 | 49                          | 1               | 33                                   | 83     | 27  | 7                    | --                             | --             | --  | --    | 5               | 12     |

<sup>1</sup> Per gli anni 2004 e 2005 il dato ricomprende i provvedimenti di oscuramento degli spazi web adottati ai sensi del d.lgs. 70/2003.

*In particolare, per l'identificazione dei siti sospetti da sottoporre ad accertamenti, anche alla luce delle segnalazioni che pervengono in Istituto, la Consob usa una procedura di web spidering basata sulla ricerca sul web di parole ed espressioni filtrate attraverso un algoritmo di tipo "neural network" che opera in maniera iterativa. Questa procedura partendo da un sito sospetto, evidenzia solitamente numerosi altri siti a esso collegati, per il tramite dei quali è posta in essere la stessa o ulteriori attività illecite. Tra gli schemi operativi più utilizzati è stato*

*riscontrato quello della creazione di numerose società, con uffici inesistenti e sedi sparse nel mondo, ciascuna dotata di un proprio sito internet, la cui attività di consulenza sottende la prestazione ovvero la promozione abusiva di servizi di investimento.*

*In numerosi casi si è reso necessario l'avvio di procedure straordinarie, anche con l'esercizio dei poteri previsti dal d.lgs. 70/2003, finalizzate ad acquisire informazioni sull'effettiva attività posta in essere sullo spazio web esaminato. In alcuni casi, si è proceduto anche alla convocazione e audizione degli autori dei possibili illeciti.*

Tra i provvedimenti di *enforcement* scaturiti dall'attività di vigilanza su internet, si segnalano alcune sospensioni e divieti di sollecitazione all'investimento in strumenti finanziari effettuate in assenza di autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo (si veda il precedente §2). A seguito dell'adozione di tali provvedimenti, sono conseguiti gli usuali interventi di "oscuramento" degli spazi web coinvolti negli illeciti.

Le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria di possibili illeciti di natura penale hanno riguardato, come negli anni precedenti, prevalentemente ipotesi di prestazione e/o promozione abusiva di servizi di investimento e di truffa.

*In particolare, una segnalazione all'Autorità Giudiziaria di un sito web che si sospettava venisse usato per la prestazione abusiva di servizi di investimento ha portato all'arresto dell'autore e alla confisca del denaro gestito abusivamente per conto di ignari investitori.*

*Un'altra segnalazione all'Autorità Giudiziaria ha riguardato un'ipotesi di manipolazione su titoli non quotati posta in essere su un sistema di scambi organizzati (Sso) già sospeso dalla Consob a tempo indeterminato. In particolare, sono stati posti in essere, in maniera reiterata e da parte di soggetti legati tra loro da stretti rapporti, condotte manipolative volte a far salire artificialmente i prezzi delle azioni di alcuni emittenti, anche al fine di ottenere finanziamenti da istituti di credito che avrebbero accettato tali titoli in garanzia. Alcune di queste condotte sono state poste in essere attraverso messaggi diffusi su forum di informazione finanziaria con dei "nick names". Nello specifico, i messaggi sono stati recuperati esercitando i poteri previsti dal d.lgs. 70/2003 per il tramite di un flusso xml attivato dal service provider gestore del sito, mentre attraverso una procedura di "reverse look up" è stato possibile risalire al nominativo cui corrispondeva la mail di registrazione.*

Le segnalazioni ad Autorità di vigilanza estere, avvenute nell'ambito dei rispettivi protocolli di intesa, riguardano attività illecite su internet accertate dalla Consob suscettibili di coinvolgere investitori non residenti in Italia.